

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I: PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1:

È stata fondata, tra gli aderenti al presente statuto, un'associazione registrata secondo la legge del 1° luglio 1901 ed il decreto 16 agosto 1901 avente per titolo:

SCUOLA ITSUO TSUDA

Articolo 2: Scopo

Questa associazione ha per scopo riunire in una scuola gli individui che si riconoscono nel suo statuto e nella sua carta.

Articolo 3: Sede sociale

La sede sociale è fissata al “120, rue des Grands Champs 75020 Paris”. Potrà essere trasferita per decisione semplice del consiglio d'amministrazione.

Articolo 4:

L'associazione è laica, vale a dire rispettosa delle convinzioni personali dei suoi membri. È vietata ogni affiliazione con partiti o confessioni.

Articolo 5: Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 6: Attività

Le attività della Scuola Itsuo Tsuda devono prima di tutto permettere di fare scoprire l'opera di Itsuo Tsuda e di approfondire la comprensione della filosofia pratica che ha trasmesso nelle sue opere. In quest'ottica, l'associazione può dunque essere portata a:

1. sostenere e riconoscere dei gruppi e delle associazioni secondo criteri definiti nella sua carta; in questo caso, tutti i loro membri devono essere iscritti alla Scuola.
2. organizzare delle dimostrazioni, mostre, conferenze, stage così come tutte le altre forme di attività ed eventi, quando essi rispettino i principi richiamati nella sua carta.
3. raccogliere a scopo di archivio, di prestito e di diffusione tutti i documenti quali libri, riviste, audio, video, foto, Kakemono, ecc. nella misura in cui questi documenti permettano una migliore comprensione della filosofia pratica di Itsuo Tsuda.
4. Su richiesta dei gruppi e associazioni riconosciuti, esercitare un ruolo di rappresentanza verso le autorità amministrative e federali nazionali ed europee.

Articolo 7:

L'associazione è autonoma e mantiene la sua indipendenza amministrativa e giuridica nei confronti dei gruppi che riconosce.

TITOLO II: COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8: Composizione

L'associazione si compone di:

- soci onorari,
- soci benefattori,
- soci attivi,
- soci aderenti.

Articolo 9: I soci

Sono soci onorari le persone designate dal consiglio d'amministrazione e che hanno reso dei servizi segnalati all'associazione. Questo titolo conferisce loro il diritto di far parte dell'assemblea generale a titolo consultativo. Sono dispensati dalle quote e non hanno diritto di voto.

Sono soci benefattori: le persone designate come tali dall'assemblea generale.

Sono soci attivi: i soci aderenti che versano una quota annuale definita dal consiglio d'amministrazione e che rispettino i criteri d'ammissione definiti dalla carta. Si riuniscono in assemblea generale ed eleggono il consiglio d'amministrazione.

Sono soci aderenti: le persone che pagano la quota di adesione definita dal consiglio d'amministrazione.

I rappresentanti dei soci aderenti sono i presidenti delle associazioni riconosciute dalla Scuola Itsuo Tsuda. Partecipano all'assemblea generale e eleggono il consiglio d'amministrazione.

Articolo 10: Radiazione

La qualità di socio dell'associazione si perde per:

- a) dimissioni
- b) decesso
- c) mancato pagamento delle quote
- d) mancato rispetto dello statuto o della carta

La radiazione sarà pronunciata dal consiglio d'amministrazione che avrà prima di tutto sollecitato l'interessato affinché si presenti.

Articolo 11: Risorse

Le risorse dell'Associazione comprendono:

- L'ammontare delle adesioni e delle quote.
- L'ammontare degli stage e dei seminari.
- L'ammontare della partecipazione dei gruppi riconosciuti al funzionamento della scuola.
- Le risorse derivanti da ogni manifestazione culturale conforme allo spirito dell'associazione: conferenze, mostre, eccetera. In tali occasioni, l'associazione potrà vendere opere o pubblicazioni che si rapportano alle sue attività.

Articolo 12: Responsabilità dei membri

Il patrimonio dell'associazione risponde agli impegni contratti a nome dell'Associazione, senza che alcuno dei suoi membri o Amministratori possa essere personalmente responsabile di tali impegni.

TITOLO III: FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13: Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria comprende tutti i soci attivi dell'associazione nonché i rappresentanti dei soci aderenti.

Si riunisce ogni anno. Almeno 15 giorni prima della data fissata, i soci dell'associazione sono convocati a cura del consiglio direttivo. Con tutti i mezzi concordati dai suoi membri e in particolare per posta, posta elettronica (email), affissione nei luoghi di attività o pubblicazione su un sito Internet, e con l'esclusione di tutte le forme di convocazione orale.

L'ordine del giorno dell'AG deve essere indicato sulle convocazioni e comporta obbligatoriamente una voce *Varie ed Eventuali* che permetta a ognuno dei suoi membri di sottoporre una questione non prevista dall'ordine del giorno.

Il presidente della riunione non sarà membro del consiglio d'amministrazione e sarà eletto per alzata di mano dall'assemblea.

L'assemblea si pronuncerà sul bilancio morale ed economico dell'associazione. Un suo membro potrà sottoporle un problema non previsto dall'ordine del giorno, dopo l'accettazione dell'assemblea stessa.

Le decisioni dell'assemblea generale non saranno valide se non in presenza di un terzo dei suoi membri. In assenza di questo quorum, un'altra assemblea sarà convocata entro 15 giorni. Le decisioni saranno ratificate qualunque sia il numero dei presenti. In caso di assenza un socio attivo può dare delega scritta a un altro socio attivo, nei limiti di una delega per mandatario.

Un verbale della riunione sarà deliberato. È firmato dal presidente e il segretario dell'AG.

Articolo 14: L'Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente dell'associazione deve convocare un'Assemblea Generale Straordinaria, secondo le modalità previste all'articolo 13, su domanda del CA o di un terzo dei membri attivi. Così come in caso di dimissioni del Presidente.

Un verbale della riunione sarà deliberato. È firmato dal presidente e il segretario dell'AG Straordinaria.

Articolo 15: Consiglio d'Amministrazione

L'Associazione è diretta da un consiglio d'amministrazione eletto in assemblea generale. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione sceglie tra i suoi membri un consiglio direttivo composto da:

- un presidente ed eventualmente un vice-presidente
- un segretario ed eventualmente un segretario aggiunto

- un tesoriere ed eventualmente un tesoriere aggiunto.

Nel caso siano vacanti, il consiglio d'amministrazione provvede a rimpiazzare i membri del Consiglio Direttivo. I poteri dei membri così eletti hanno fine nel momento in cui dovrebbe normalmente scadere il mandato dei membri rimpiazzati.

Articolo 16: Riunione del Consiglio d'Amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno su convocazione del presidente o su richiesta di un quarto dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di litigio, la decisione sarà rimessa all'assemblea generale.

La presenza della metà più uno dei membri del consiglio d'amministrazione è necessaria per la validità delle delibere.

Le spese e le risorse sono proposte dal consiglio direttivo del consiglio d'amministrazione e sottoposte all'approvazione dei membri di quest'ultimo.

Sarà tenuto un verbale delle delibere e affisso affinché i soci possano prenderne conoscenza.

Articolo 17: Regolamento Interno o carta della Scuola Itsuo Tsuda

Un regolamento interno è stabilito dal consiglio d'amministrazione per definire le modalità di funzionamento non definite all'interno dello statuto.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 18: Nome

L'associazione si riserva il diritto di perseguire legalmente tutti gli individui o associazioni che usurperanno il nome "Scuola Itsuo Tsuda".

L'associazione autorizza i gruppi riconosciuti a utilizzare il nome "Scuola Itsuo Tsuda".

L'associazione è rappresentata legalmente e in tutti gli atti della vita civile dal suo presidente, o in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 19: Scioglimento

In caso di scioglimento deciso dai due terzi almeno dei membri del Consiglio d'Amministrazione durante l'assemblea generale straordinaria organizzata in tale occasione, uno o più liquidatori sono nominati per questo e l'eventuale attivo è devoluto conformemente all'articolo 9 della la legge del 1° luglio 1901 ed il decreto 16 agosto 1901.